

INDICAZIONI PER L'INGRESSO IN ITALIA DALL'ESTERO – AGGIORNAMENTO DEL 01 febbraio 2022

Ordinanza del Ministero della Salute del 27 gennaio 2022 - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la sperimentazione di <<Corridoi turistici Covid-free >>

AGGIORNAMENTO INDICAZIONI PER IL RIENTRO IN ITALIA:

- La sperimentazione dei “corridoi turistici Covid-free” è prorogata fino al 30 giugno 2022. Sono stati inoltre implementati i paesi interessati (vedasi sezione dedicata a pag. 12).
- A partire dal 1 febbraio 2022 e fino al 15 marzo 2022, cessano di applicarsi le misure disposte all'articolo 2 dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 14 dicembre 2021. Al fine del rientro dai paesi in elenco C (vedasi sezione dedicata a pag. 3) è sufficiente il possesso della certificazione verde (da vaccinazione, guarigione o tampone).
- La durata dei certificati verdi Covid digitali UE da vaccinazione continua ad essere di 270 giorni, per le sole finalità degli spostamenti tra paesi.

CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19

Certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 9, comma2 del decreto legge 22 aprile 2021, n.52 e ai sensi dei regolamenti UE n. 2021/953 e n. 2021/954, da cui risulta:

- Avvenuta **vaccinazione** anti SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, con vaccino riconosciuto dall'EMA o equivalenti
- Avvenuta **guarigione** da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute
- Avvenuta **guarigione** da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo
- Sottoposizione a **test molecolare** nelle ultime 72 ore o **antigenico** nelle ultime 48 ore

Se rilasciata da Stato membro UE o Stato terzo, deve essere redatta almeno in lingua italiana, inglese, francese o spagnola.

MODULO DI LOCALIZZAZIONE DEL PASSEGGERO (PASSENGER LOCATOR FORM - PLF) DIGITALE – dPLF

A partire dal 24 maggio 2021, chiunque faccia ingresso in Italia per una qualsiasi durata di tempo da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D ed E dell'allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2020, **a bordo di qualunque mezzo di trasporto**, prima del proprio ingresso nel territorio nazionale, è tenuto a compilare il Passenger Locator Form in formato digitale secondo le seguenti modalità:

1. Collegarsi al sito <https://app.euplf.eu/#/>
2. Seguire la procedura guidata per accedere al dPLF
3. Scegliere "Italia" come Paese di destinazione
4. Registrarsi al sito creando un account personale con user e password (è necessario farlo solo la prima volta)
5. Compilare ed inviare il dPLF seguendo la procedura guidata.

Una volta inviato il modulo, il passeggero riceverà all'indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione il dPLF in formato pdf e QR code che dovrà mostrare direttamente dal suo smartphone (in formato digitale) al momento dell'imbarco e a chiunque deputato ad effettuare i controlli. In alternativa, il passeggero potrà stampare una copia del dPLF da mostrare all'imbarco.

Il dPLF andrà completato e inviato obbligatoriamente prima dell'imbarco. Sarà comunque sempre modificabile il campo relativo al numero di posto assegnato sul mezzo di trasporto.

È necessario compilare un modulo per ciascun passeggero adulto; in caso di presenza di minori quest'ultimi potranno essere registrati nel modulo dell'adulto accompagnatore.

In caso di minori non accompagnati, il dPLF dovrà essere compilato dal tutore prima della partenza. La compilazione del modulo digitale, sostituisce la dichiarazione di cui all'art. 50, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. In casi eccezionali, ovvero esclusivamente in caso di impedimenti tecnologici, sarà possibile compilare il modulo cartaceo come da fac-simile disponibile sul portale Ministero della Salute – Nuovo Coronavirus, alla sezione Viaggiatori.

<https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto&tab=10>

- La compilazione del dPLF è obbligatoria per i lavoratori transfrontalieri, ma non per gli equipaggi e il personale viaggiante dei mezzi di trasporto. La **nuova ordinanza** del **18 giugno 2021** stabilisce che **non è richiesta** in caso di rientro nel territorio nazionale a seguito di permanenza superiore a 48 ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purchè lo spostamento avvenga con mezzo privato; stessa cosa in caso di permanenza di durata non superiore alle 48 ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km al luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purchè lo spostamento avvenga con mezzo privato.

INDICAZIONE 1

Ferme restando le regole relative all'autorizzazione all'ingresso in Italia, sono previste per tutte le persone fisiche che entrano in Italia dai seguenti Paesi:

- **Elenco A** - Città del Vaticano, Repubblica di S. Marino: nessuna limitazione.
- **Elenco B- paesi a basso rischio epidemiologico individuati da apposita ordinanza del Ministro della Salute:** nessun paese al momento
- **Elenco C** - Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco:
 - presentazione **certificazione verde** da **vaccinazione** anti SARS-CoV-2, oppure da **guarigione** da COVID-19 (validità 180 giorni dal primo tampone positivo), oppure da sottoposizione a **tampone molecolare** (effettuato nelle **72 ore** antecedenti all'ingresso in Italia) o **antigenico** (effettuato nelle **48 ore** antecedenti all'ingresso in territorio italiano).
 - compilazione del **modulo digitale**:
<https://app.euplf.eu/#/>

In caso di mancata presentazione certificazione verde, è comunque possibile entrare in Italia, a condizione di

- comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione della ASL competente (vedi pag. 6)
- sottoporsi ad isolamento fiduciario di 5 giorni
- effettuare un test molecolare o antigenico al termine di suddetto periodo

Deroghe all'effettuazione di test e sorveglianza sanitaria: vedi allegato 1

- **Elenco D** - Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bahrein, Canada, Cile, Colombia, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Indonesia, Israele, Kuwait, Nuova Zelanda, Perù, Qatar, Ruanda, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell'isola di Cipro ed esclusi i territori non appartenenti al continente europeo), Repubblica di Corea, Stati Uniti d'America, Uruguay, Taiwan, Regioni amministrative speciali di Hong Kong e di Macao:

- presentazione della **certificazione verde** covid-19 rilasciata a seguito di **avvenuta vaccinazione** (vaccini validati da EMA o equivalenti)
- effettuazione **tampone molecolare** nelle **72 ore antecedenti (48 ore per Regno Unito e Irlanda del Nord)** all'ingresso in territorio italiano, ovvero **tampone antigenico** nelle **24 ore antecedenti** all'ingresso

- deve essere compilato inoltre il **modulo digitale**:

<https://app.euplf.eu/#/>

In caso di mancata presentazione della certificazione verde covid-19 rilasciata a seguito di avvenuta vaccinazione (vaccini validati da EMA o equivalenti) e della certificazione di essersi sottoposto a tampone prima dell'ingresso in Italia, è comunque possibile entrare in territorio italiano, a condizione di

- comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione della ASL competente (vedi pag. 6)
- sottoporsi ad isolamento fiduciario di 5 giorni presso l'indirizzo indicato nel Passenger Locator Form (dPLF)
- effettuare un test molecolare o antigenico al termine di suddetto periodo

Deroghe all'effettuazione di test e sorveglianza sanitaria: vedi allegato

Durante l'isolamento domiciliare le persone devono:

- 1) non avere contatti sociali;
- 2) restare a casa;
- 3) essere sempre raggiungibili telefonicamente;
- 4) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di sanità pubblica dell'insorgenza di sintomi (febbre, tosse, mal di gola, raffreddore, perdita del gusto/olfatto, difficoltà di respiro); in caso di sintomi è obbligatorio indossare la mascherina chirurgica e allontanarsi da eventuali conviventi, rimanere nella propria stanza con la porta chiusa arieggiando l'ambiente, in attesa del trasferimento in ospedale o centro di isolamento, se necessario.

Al momento dell'ingresso in Italia le persone che non possono raggiungere il luogo prescelto di residenza/domicilio con un mezzo privato, devono contattare il Dipartimento di prevenzione il quale, d'accordo con la Protezione Civile, definirà il luogo dove rimarranno in isolamento per 10 giorni (o 5 ove previsto) e le modalità di trasporto verso tale luogo.

Per le modalità di comunicazione con i Dipartimenti di Prevenzione competenti fare riferimento alle indicazioni contenute nelle ultime pagine di questo documento.

Ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro non si applicano tutte o alcune restrizioni previste.

Le disposizioni sopra descritte non si applicano al personale viaggiante e agli equipaggi dei mezzi di trasporto né ai lavoratori transfrontalieri. Per ulteriori esenzioni CONSULTARE ALLEGATO 1 o fare riferimento a:

<http://www.viaggiasesicuri.it/approfondimenti-insights/saluteinviaggio>

<http://www.viaggiasesicuri.it/approfondimento/saluteinviaggio/coronavirus/Deroghe>

È possibile effettuare una simulazione delle condizioni di rientro in Italia dal sito (in Italiano e Inglese):

<https://infocovid.viaggiasesicuri.it/returningtoitaly.html>

INDICAZIONE 2

L'ingresso in Italia da paesi in **elenco E** (tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco) è **consentito solo in presenza di precise motivazioni**, quali, ad esempio: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, ricongiungimento familiare/affettivo. L'ingresso è consentito inoltre ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari dello stato di soggiornanti di lungo periodo e loro familiari; possono entrare anche atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori a competizioni sportive di livello agonistico, riconosciute di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico Nazionale italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e regolate da specifico protocollo di sicurezza adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo.

Per coloro che abbiano soggiornato o transitato nei **14 giorni** anteriori all'ingresso in Italia nei paesi dell'**Elenco E**, valgono le seguenti disposizioni:

- compilazione del **dPLF** (Passenger Locator Form) – modulo di localizzazione digitale, prima dell'ingresso in Italia
- effettuazione di **tampone molecolare** nelle **72 ore antecedenti** all'ingresso in territorio italiano, ovvero **tampone antigenico** nelle **24 ore antecedenti** all'ingresso
- **comunicazione** al Dipartimento di Prevenzione competente del loro ingresso in Italia, indirizzo del domicilio, n. di telefono;
- sorveglianza sanitaria (devono quindi garantire di rimanere telefonicamente in contatto con il Dipartimento di Prevenzione e rispondere alle domande sullo stato di salute);
- **isolamento** fiduciario per **10 giorni**.
- sottoposizione ad **ulteriore tampone** molecolare o antigenico al termine dei 10 giorni

La disposizione non si applica al personale viaggiante e agli equipaggi dei mezzi di trasporto che entrano in Italia, alle condizioni che il transito sia di breve durata (permanenza massima di 120 ore o di transito in 36 ore, permane l'obbligo di segnalare l'ingresso in Italia). Tale disposizione non si applica, inoltre, agli ingressi mediante voli "Covid-tested", conformemente all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni.

https://www.esteri.it/mae/resource/doc/2021/05/ordinanza_voli_covid-tested.pdf

INDICAZIONE 3

I datori di lavoro informano tutti i dipendenti e collaboratori di segnalare tempestivamente al proprio medico curante e al medico competente qualsiasi malessere che possa essere ricondotto alla COVID-19: febbre, mal di gola, tosse, raffreddore e alterazioni del gusto/olfatto, difficoltà respiratorie.

È d'obbligo per ogni azienda dotarsi del Protocollo di Prevenzione del Contagio COVID-19 ai sensi dell'Intesa del 24 aprile 2020 tra le parti sociali, aggiornato al 6 aprile 2021, e di portarlo a conoscenza degli interessati con apposita comunicazione.

È obbligatorio che i datori di lavoro permettano l'ingresso nel luogo di lavoro ai propri dipendenti inviati all'estero per esigenze lavorative e/o ai soggetti chiamati dall'estero per essere assunti, solo dopo che essi abbiano adempiuto alle misure precauzionali previste per le persone provenienti dall'estero da leggi o altri provvedimenti.

Tale obbligo si applica anche alle agenzie di somministrazione di lavoro, che devono mettere a disposizione dell'utilizzatore lavoratori provenienti dall'estero solo dopo che essi abbiano adempiuto alle misure precauzionali prescritte.

CONTATTI DEI DIPARTIMENTI DI PREVENZIONE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

I cittadini residenti /in ingresso dall'estero e diretti in regione possono registrarsi direttamente ai seguenti link:

A.S. FRIULI OCCIDENTALE (Pordenone)

<https://comi.sanita.fvg.it/survey/survey/modulo-rientro-in-italia-provincia-di-pordenone-it-en/?uuid=6bd2fb48-153d-4b70-90cf-df92792c08bb>

A.S. FRIULI CENTRALE (Udine)

<https://comi.sanita.fvg.it/survey/survey/?uuid=e45eda34-8ce5-44cd-9ada-a9cc54957661>

A.S. GIULIANO ISONTINA

TRIESTE

<https://comi.sanita.fvg.it/survey/survey/covid19-modulo-rientro-in-italia-provincia-di-trieste/?uuid=0f117609-fab5-432b-ae9f-fbf5ffbf86ba>

GORIZIA

<https://comi.sanita.fvg.it/survey/survey/covid19-modulo-rientro-in-italia-provincia-di-gorizia/?uuid=1d2d2a9d-0511-4ca3-83a2-578d8b3cd106>

ALLEGATO 1 -DEROGHE

Deroghe attivate unicamente con autodichiarazione senza necessità di autorizzazione da parte del Ministero della Salute

Ferme restando le seguenti condizioni generali:

- che non insorgano sintomi di COVID-19
- obbligo di compilare il Passenger Locator Form – Modulo di localizzazione digitale - prima dell'ingresso in Italia

Per chi entra in Italia dai Paesi in Elenco D e Elenco E sono previste specifiche deroghe alle seguenti misure di prevenzione:

1. deroga al tampone eseguito entro le 72 ore antecedenti l'ingresso in Italia, dall'isolamento fiduciario e tampone di fine isolamento
2. deroga all'isolamento fiduciario e dal tampone di fine isolamento

Per attivare le specifiche deroghe alle misure di prevenzione descritte nei punti 1 e 2 è sufficiente che esse vengano comprovate mediante autodichiarazione; non è quindi necessario inviare alcuna richiesta al Ministero della Salute.

1) Deroga al tampone eseguito entro le 72 ore prima dell'ingresso, dall'isolamento fiduciario e tampone di fine isolamento

Ferme restando le condizioni generali sopra indicate la deroga, che si ottiene mediante autodichiarazione, si applica alle seguenti categorie:

- all'equipaggio dei mezzi di trasporto
- al personale viaggiante
- ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A dell'allegato 20
- ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora
- agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana
- a chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle centoventi ore (5 giorni) per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario di 5 giorni e di sottoporsi al termine di questo periodo ad un test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tampone;
- a chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio nazionale per un periodo non superiore a trentasei ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario di 5 giorni e di sottoporsi al termine di questo periodo ad un test molecolare o antigenico effettuato per mezzo di tampone;
- a chiunque rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a 48 ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, domicilio o abitazione, purchè lo spostamento avvenga con mezzo privato;

2) Deroga all' isolamento fiduciario e di tampone fine isolamento

Permangono gli obblighi di:

- compilazione del Passenger Locator Form - Modulo di localizzazione digitale
- tampone pre-ingresso

Tale deroga, che si ottiene mediante autodichiarazione, è prevista esclusivamente per le seguenti categorie:

- al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27
- al personale di imprese ed enti avente sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a centoventi ore (5 giorni)
- ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare, compreso quello in rientro dalle missioni internazionali, e dalle forze di polizia, al personale del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e dei vigili del fuoco nell'esercizio delle loro funzioni
- agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana
- agli ingressi mediante voli «Covid-tested, conformemente all'ordinanza del Ministro della salute 23 novembre 2020 e successive modificazioni. Si specifica che possono accedere ai voli "Covid-tested" esclusivamente i passeggeri che nei 14 giorni precedenti all'imbarco non hanno soggiornato o transitato in Paesi classificati in Elenco E o in Paesi per i quali sono vigenti specifiche misure restrittive disposte con ordinanza del Ministro della salute
- agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale in conformita' con quanto previsto dall'art. 49, comma 5.

Deroghe per ingressi per competizioni sportive nazionali che si svolgono in Italia

Possono beneficiare di questa deroga i partecipanti a competizioni che si svolgono esclusivamente sul territorio italiano e che rispondono a specifiche condizioni individuate dall'articolo 18 del DPCM 2 marzo 2021.

Ogni beneficiario dovrà compilare il Passenger Locator Form – Modulo di localizzazione digitale - prima dell'ingresso in Italia, non è pertanto necessario richiedere tale deroga al Ministero della Salute.

Si applica come da normativa vigente alle seguenti categorie:

- agli ingressi di atleti, tecnici, giudici, commissari di gara e accompagnatori, rappresentanti della stampa estera per la partecipazione alle competizioni sportive che si svolgono in Italia e conformi alle disposizioni dell'art.18, del DPCM 2 marzo 2021. E' obbligatorio che nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, le suddette categorie si siano sottoposte ad un test molecolare o antigenico, effettuato a mezzo di tampone e risultato negativo.
- Gli ingressi sono consentiti anche da quei Paesi dai quali è vietato l'ingresso in Italia come da art. 49 comma 5, del DPCM 2 marzo 2021

Le organizzazioni di riferimento per tale deroga sono il CONI e il CIP (art. 18, comma 1). Vigè l'obbligo per i partecipanti del rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva

Deroghe rilasciate dal Ministero della salute

Esclusivamente rivolte a coloro che fanno ingresso in Italia dai paesi in [Elenco D](#) e [Elenco E](#) per l'esenzione dagli obblighi di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria.

Deve essere fatta specifica richiesta al Ministero della salute dai soggetti aventi diritto, ovvero nel caso in cui:

- l'ingresso su territorio nazionale avvenisse per motivi di lavoro, per un periodo di tempo superiore alle 120 ore e regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria
- l'ingresso su territorio nazionale avvenisse per ragioni non differibili, previa autorizzazione del Ministero della salute e con obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli un'attestazione di essersi sottoposti, nelle quarantotto ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.

Procedura per le richieste di deroga rilasciate dal Ministero della Salute

- Ingressi in Italia per motivi di lavoro per un periodo di tempo superiore alle 120 ore
- Ingressi in Italia per motivi indifferibili

L'Ufficio 3 della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria (Coordinamento USMAF-SASN) esaminerà la richiesta ed in caso di riscontro positivo e in linea con la normativa vigente trasmetterà le linee guida alle quali il viaggiatore deve attenersi per essere esentato dagli obblighi di isolamento fiduciario.

Al fine di permettere la corretta analisi della richiesta, è necessario produrre la documentazione come indicato di seguito.

Inoltrare la richiesta almeno 7 giorni lavorativi prima della data di ingresso in Italia all'indirizzo email: coordinamento.usmafsasn@sanita.it.

In caso di invio mediante Posta Elettronica Certificata - Pec, indicare anche un indirizzo ordinario email su cui ricevere la risposta.

Le richieste inviate via Pec possono richiedere più tempo per essere gestite, si raccomanda quindi di inviare la richiesta anche per mezzo di posta elettronica ordinaria.

Nel corpo della mail fornire le seguenti indicazioni:

- nome e cognome del beneficiario della deroga
- Itinerario di viaggio: nel caso di arrivo con aereo/nave indicare il numero del volo; data di arrivo in Italia, luogo di arrivo in Italia; nel caso di arrivo tramite mezzo privato/ingresso via terra, indicare: targa del mezzo privato, data e punto di accesso nel territorio nazionale.

Compilare in ogni sua parte il Modulo per la richiesta di deroga al suo interno sono presenti le istruzioni da seguire per il corretto invio della documentazione.

Tutta la documentazione dovrà essere prodotta esclusivamente in formato pdf e in un unico documento comune a tutti i beneficiari della richiesta. (documenti inviati in formati diversi renderanno di fatto la richiesta non valida)

Si ricorda altresì:

- che la deroga è da considerarsi valida esclusivamente ai fini del motivo indicato e solo se conforme ai requisiti di legge vigenti
- di non inoltrare richieste per arrivi programmati oltre la data prevista di efficacia del DPCM in vigore
- che potrebbe essere richiesta ulteriore documentazione.

Il viaggiatore avrà cura di portare con sé:

- comunicazione dell'ufficio che ha trasmesso il protocollo
- l'autodichiarazione del Passenger Locator Form
- l'esito del test negativo da mostrare eventualmente all'Autorità Frontaliera o all'Autorità Sanitaria.

Gli indirizzi ai quali trasmettere la richiesta sono i seguenti: coordinamento.usmafsasn@sanita.it

Tale esenzione si applica esclusivamente ai viaggiatori a cui è consentito l'ingresso in Italia come da normativa vigente.

ALLEGATO 2

VOLI COVID- TESTED

Sono considerati voli "Covid-tested" esclusivamente i voli autorizzati dal Ministero della Salute mediante apposita Ordinanza.

Requisiti necessari

I passeggeri di voli "Covid-tested" sono tenuti:

- a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato a effettuare i controlli, la certificazione attestante il **risultato negativo del test molecolare (RT PCR) o antigenico, effettuato per mezzo di tampone non oltre le 48 ore precedenti all'imbarco**
- compilare il Passenger Locator Form – Modulo di localizzazione digitale - da esibire prima dell'imbarco. Per maggiori informazioni sulla procedura vai alla alla sezione Modulo di localizzazione digitale Digital PLF - Passenger Locator Form
- ad effettuare **nuovamente test molecolare (RT PCR) o antigenico effettuato per mezzo di tampone all'arrivo all'aeroporto di destinazione.**

I passeggeri di questi voli, seguendo il sopra indicato protocollo, sono autorizzati all'ingresso e al transito nel territorio nazionale senza necessità, laddove previsto, di rispettare gli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario.

La mancanza anche di uno solo dei sopra elencati adempimenti fa decadere l'esenzione gli obblighi di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario.

Si specifica che possono accedere ai voli "Covid-tested" esclusivamente i passeggeri che nei 14 giorni precedenti all'imbarco **non hanno soggiornato o transitato** in Paesi classificati in [Elenco E](#).

Tratte autorizzate

Ad oggi, per le compagnie aeree è possibile operare "Covid-tested" sulle seguenti rotte:

- Atlanta – Roma Fiumicino
- New York – Roma Fiumicino
- Atlanta - Milano Malpensa
- New York – Milano Malpensa

Con ordinanza 14 maggio 2021 sono operativi sugli aeroporti di Fiumicino e Milano Malpensa anche i voli provenienti dagli aeroporti di:

- Canada
- Giappone
- Emirati Arabi Uniti

La stessa ordinanza ha reso operativi anche la sperimentazione dei voli Covid Tested con destinazione degli aeroporti di Napoli "Capodichino" e di Venezia "Marco Polo".

Con ordinanza 11 agosto 2021, la sperimentazione dei voli Covid-tested è operativa anche con destinazione aeroporto internazionale "Guglielmo Marconi" di Bologna per i voli in partenza dagli aeroporti degli Emirati Arabi Uniti.

Obblighi particolari per i passeggeri

I passeggeri dei voli provenienti dagli aeroporti internazionali di:

- Canada
- Giappone
- Stati Uniti d'America (aeroporti internazionali di Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Los Angeles, Miami, New York "John Fitzgerald Kennedy" e "Newark-Liberty", Philadelphia, Washington DC)
- Emirati Arabi Uniti

sono sottoposti anche a **test molecolare (RT PCR) o antigenico per mezzo tampone all'arrivo** agli aeroporti internazionali di:

- Fiumicino
- Milano Malpensa

- Napoli Capodichino
- Marco Polo di Venezia
- Guglielmo Marconi di Bologna

Per informazioni sull'effettiva operatività dei voli "Covid-tested" sulle tratte per le quali è in corso la sperimentazione, è necessario rivolgersi direttamente alle compagnie aeree.

CORRIDOI TURISTICI COVID-FREE

Il Ministero della salute ha istituito in via sperimentale e con precisi protocolli di sicurezza i corridoi turistici Covid-free per mete turistiche extra UE, ovvero:

- Aruba
- Maldive
- Mauritius
- Seychelles
- Repubblica Dominicana
- Egitto (limitatamente alle zone turistiche di Sharm El Sheikh e Marsa Alam)
- Cuba
- Singapore
- Turchia
- Thailandia (limitatamente all'isola di Phuket)
- Oman
- Polinesia francese

Sono considerati "Corridoi turistici Covid-free" tutti gli itinerari in partenza e in arrivo sul territorio nazionale, finalizzati a consentire la realizzazione di viaggi turistici controllati, compresa la permanenza presso strutture ricettive selezionate, secondo specifiche misure di sicurezza sanitaria idonee a garantire il rispetto dei protocollo contenuti nel documento "Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 nei corridoi turistici Covid-free", allegato all'Ordinanza 28 settembre 2021 (<https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=83003>)

Se il viaggio che si intende effettuare non rientra nella tipologia di "Corridoio turistico Covid-free", continuano ad applicarsi le regole previste per i paesi in Elenco E (divieto di spostamento per motivi turistici, obbligo di sorveglianza sanitaria e isolamento al rientro in Italia).

MINORI

- I minori che accompagnano il genitore o i genitori non sono tenuti a sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento per motivi di viaggio se tale obbligo non è imposto al genitore o ai genitori perché in possesso di un certificato di vaccinazione o di uno di guarigione.
- L'obbligo di sottoporsi a test per l'infezione da SARS-CoV-2 per motivi di viaggio non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni.

TRANSITI (aerei, marittimi e terrestri)

Transiti aerei

Indipendentemente dal Paese di provenienza, per i transiti aerei, le persone che:

- non lasciano l'area transiti degli aeroporti
- non soggiornano nel nostro Paese, ma utilizzano come aeroporto di destinazione uno scalo italiano e poi si dirigono alla propria residenza/domicilio esteri

devono presentare all'atto dell'imbarco la certificazione di aver effettuato il tampone secondo la disciplina prevista dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 14 dicembre 2021.

Transiti marittimi o terrestri

Per i transiti marittimi o terrestri (pullman o treno), come ad esempio quelli di un cittadino che da uno Stato transita in Italia con traghetto, pullman o treno per raggiungere uno Stato terzo, valgono le stesse regole indicate per i transiti aerei, ovvero, la presentazione all'atto dell'imbarco della certificazione di aver effettuato il tampone.

Viceversa, coloro che fanno ingresso in Italia da uno dei Paesi confinanti attraverso mezzo privato, per imbarcarsi su un volo o una nave/traghetto in uno scalo italiano con destinazione un Paese estero e permangono in territorio italiano per meno di 36 ore sono tenuti a seguire le regole del Paese di destinazione e, pertanto, esonerati dall'effettuazione del tampone in virtù della deroga che prevede che chi transita in territorio italiano con mezzo privato per meno di 36 ore è esonerato dall'effettuazione del tampone e della quarantena laddove previsti.

Tale deroga è applicabile esclusivamente se si utilizza il mezzo privato per raggiungere il porto, l'aeroporto o la stazione ferroviaria di partenza verso la destinazione finale.

Compilazione PLF per i transiti

Sono derogati dall'obbligo di compilazione del PLF:

- i passeggeri in transito che rimangono all'interno dell'area di transito dell'aeroporto
- i passeggeri che transitano in territorio italiano con mezzo privato per raggiungere il porto, l'aeroporto o la stazione ferroviaria di partenza verso la destinazione finale.